



Dott. Ing. Daniele Pignatelli

DIRETTORE D'ESERCIZIO impianti a fune categ. "A"
Progettazione - Consulenza: Impianti a fune,
Piste sci, Innevamento programmato,
Riqualficazione ambientale, Protezione siti valanghivi.

Protocollo n. 8626 del 21-11-2023
Oggetto : POSTA CERTIFICATA: Nota pubblico esercizio
seggiovia Max Bartolotti
Mittente : PIGNATELLI DANIELE

Allo **SPETT. UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI**
OVINDOLI

Visto il procedere dei lavori, il sottoscritto in qualità di Direttore dei Lavori stima che entro il giorno 20 del mese di Dicembre 2023 dovrebbero ultimarsi i lavori relativi a:

- la costruzione della Seggiovia "Max Bartolotti";
- la realizzazione parziale (senza opere di rinverdimento da ultimarsi nel 2024 a causa dell'imminente periodo stagionale non ideale per tali attività) delle Piste: "SkyWeg Max Bartolotti" e "Max Bartolotti 1".

Pertanto si segnala che per poter usufruire dell'impianto a fune e delle piste realizzate durante la stagione invernale imminente e procedere, quindi, con il pubblico esercizio della Seggiovia "Max Bartolotti" e le relative aree sciabili, è necessario ottemperare alla L.R. 08/03/2005 n.24, in particolare:

[...]

Art. 10

Generalita' sugli obblighi dei gestori.

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono tenuti:

- a) ad assicurare agli utenti la pratica delle attivita' sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza ed alla gestione di tutte le componenti delle stesse e curando che siano munite della prescritta segnaletica secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla presente legge;
- b) ad eliminare, all'interno delle aree sciabili attrezzate, tutti i pericoli atipici connessi con le caratteristiche intrinseche delle aree stesse;
- c) ad esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilita';
- d) ad assicurare un servizio di soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai piu' vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le modalita' indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge;
- e) a fornire annualmente ai settori interessati l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, indicandone ove possibile la dinamica.

Art. 11

Responsabilita' civile dei gestori.

1. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di impianti a fune, i gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarita' e della sicurezza delle attivita' connesse con l'esercizio delle componenti delle aree stesse e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilita' civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilita' del gestore in relazione all'uso di dette aree.
2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
3. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di impianti a fune, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per la gestione di nuove componenti dell'area sciabile attrezzata e' subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le concessioni e le autorizzazioni gia' rilasciate sono sospese fino alla

Studio Tecnico Pignatelli

Corso Principe Umberto n.19 - 67100 L'Aquila

E-mail: danielle.pignatelli@ingpec.eu - danielle_pignatelli@yahoo.it - info@studiopignatelli.eu

Tel: 3487486159 - 0862412424 - Fax: 0862290905

PI. 01963860661 C.F. PGNDNL87D21A345S



ISO9001:2015
No.IT273652



Studio Tecnico Pignatelli

Dott. Ing. Daniele Pignatelli

DIRETTORE D'ESERCIZIO impianti a fune categ. "A"

Progettazione - Consulenza; Impianti a fune,

Piste sci, Innevamento programmato,

Riquilificazione ambientale, Protezione siti valanghivi.

stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro i termini previsti dall'art. 4 comma 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

Art. 29

Verifiche e prove funzionali.

1. *Ultimata la costruzione dell'impianto, il concessionario inoltra ai competenti uffici del Ministero dei trasporti, al Servizio competente e per conoscenza al Comune territorialmente competente la domanda per l'effettuazione delle verifiche e delle prove funzionali.*
2. *Le verifiche e le prove funzionali sono eseguite sulla base delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.*

Art. 30

Modalita' di esercizio.

1. *L'esercizio dell'impianto deve svolgersi secondo le modalita' e prescrizioni fissate nel regolamento di esercizio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi e in ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione all'esercizio, nonche' alle altre disposizioni eventualmente impartite dall'Ente concedente e dai competenti uffici centrali o periferici del Ministero dei Trasporti.*
2. *Il regolamento di esercizio di cui al precedente comma deve essere approvato dalla Regione Abruzzo unitamente al progetto esecutivo.*
3. *Ogni impianto deve essere diretto da un direttore o responsabile dell'esercizio, da nominare prima dell'apertura al pubblico esercizio secondo le norme di cui all'art. 89 e seguenti del D.P.R. n. 753 del 1980, e deve prevedere il personale necessario, regolarmente abilitato, in possesso delle qualifiche previste dalla normativa vigente.*
4. *I nominativi del responsabile e del personale di linea e di stazione, con le mansioni a ciascuno assegnate, devono essere comunicati alla Regione ed al competente USTIF per i provvedimenti previsti dagli articoli 90 e 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e sue modifiche ed integrazioni.*
5. *L'Assenso regionale di cui all'art. 90 del D.P.R. predetto e' rilasciato dal Servizio competente.*

Art. 32

Tariffe, orari, obblighi vari del concessionario.

1. *Le tariffe, i periodi, gli orari e le altre modalita' di esercizio sono comunicati al Servizio competente il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificarne l'ottemperanza.*
2. *E' fatto obbligo al concessionario:*
 - a) *di esporre, ben visibili al pubblico, le tariffe, gli orari di servizio e le condizioni generali di contratto;*
 - b) *di adottare sull'impianto segnaletica di tipologia conforme a quella prevista dal regolamento di esecuzione della presente legge;*
 - c) *di trasportare gratuitamente la corrispondenza postale e il materiale di approvvigionamento destinato agli esercizi ed alle attivita' interne all'area sciabile attrezzata.*
3. *I concessionari possono stabilire speciali tariffe per determinate categorie di utenti.*

Art. 59

Ultimazione lavori ed accertamento tecnico.

1. *Ultimati i lavori di apprestamento della pista, il titolare dell'autorizzazione ne da' comunicazione al Servizio competente ed ai collaudatori incaricati entro 5 giorni, allegando una relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformita' delle opere realizzate al progetto approvato, nonche' l'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'apprestamento della pista.*
2. *Il Servizio competente, ricevuta la comunicazione, verifica la conformita' dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni, dando avvio alle operazioni di collaudo.*

Art. 60

Collaudo ed autorizzazione del pubblico esercizio delle piste.

Studio Tecnico Pignatelli

Corso Principe Umberto n.19 - 67100 L'Aquila

E-mail: danielle.pignatelli@ingpec.eu - danielle_pignatelli@yahoo.it - info@studiopignatelli.eu

Tel: 3487486159 - 0862412424 - Fax: 0862290905

PI. 01963860661 C.F. PGNDNL87D21A345S



ISO9001:2015
No. IT273652



Studio Tecnico Pignatelli

Dott. Ing. Daniele Pignatelli

DIRETTORE D'ESERCIZIO impianti a fune categ. "A"

Progettazione - Consulenza; Impianti a fune,

Piste sci, Innevamento programmato,

Riquilificazione ambientale, Protezione siti valanghivi.

1. Il collaudo delle piste da discesa e' finalizzato all'accertamento dell'idoneita' della pista all'apertura all'esercizio, e si distingue in invernale ed estivo. Sono pertanto necessari due diversi certificati di collaudo.
2. Con l'atto di autorizzazione all'apprestamento della pista, il Servizio competente nomina i collaudatori, estivo ed invernale, che dovranno redigere rispettivamente il certificato estivo ed invernale.
3. Il collaudo estivo verifica la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni. Il collaudo invernale verifica la sciabilita' e la rispondenza ai requisiti di sicurezza delle piste da discesa in condizioni di normale innevamento.
4. Il collaudo estivo puo' avvenire anche in corso d'opera, pertanto il concessionario deve dare comunicazione dell'inizio dei lavori al Servizio competente ed al collaudatore incaricato del collaudo estivo almeno 10 giorni prima.
5. Gli atti del collaudo estivo devono essere rimessi al Servizio competente entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste; gli atti del collaudo invernale devono essere rimessi allo stesso Servizio competente entro 30 giorni dall'apertura delle piste al pubblico esercizio.
6. Gli oneri di collaudo sono a carico del concessionario.

Art. 61

Rilascio delle autorizzazioni all'esercizio.

1. A conclusione dell'accertamento, ricevuti gli atti del collaudo estivo, il Servizio competente li approva, rilascia con proprio decreto l'autorizzazione regionale al pubblico esercizio provvisorio della pista, per una durata massima di anni 1, qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - a) il collaudo estivo abbia avuto esito positivo;
 - b) il gestore della stessa abbia previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilita' civile ai sensi dell'art. 11 (responsabilita' civile dei gestori).
2. In assenza dell'autorizzazione di cui al comma precedente e' fatto divieto di aprire all'esercizio piste da sci.
3. In mancanza del contratto di cui alla lettera a) del comma precedente i gestori delle aree sciabili attrezzate non possono consentirne l'apertura al pubblico.
4. Ferme restando le sanzioni previste, il Servizio competente puo' disporre l'apposizione degli apprestamenti ritenuti necessari per l'effettiva chiusura della pista non autorizzata.
5. Ricevuti gli atti del collaudo invernale, il Servizio competente li approva ed autorizza il pubblico esercizio definitivo, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l'esercizio stesso.

Art. 66

Manutenzione ed esercizio.

1. Il titolare della autorizzazione all'esercizio della pista ha l'obbligo di curare che la stessa mantenga nel tempo le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, dall'atto di approvazione del progetto e dall'atto di autorizzazione all'esercizio definitivo.
2. Ove la pista non presenti anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti tecnici di agibilita' previsti, il titolare dell'autorizzazione all'esercizio deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducanti alla stessa, apposita segnaletica a chiusura della pista e, quando si tratti di fatti duraturi, a darne comunicazione al Servizio competente.
3. Il titolare della autorizzazione e' tenuto ad istituire un adeguato servizio di manutenzione ed esercizio delle piste, composto da una o piu' persone a seconda delle necessita', per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 67, ovvero affidare i compiti a terzi.
4. Il titolare e' inoltre tenuto a sospendere l'esercizio delle piste da sci nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilita' ovvero situazioni di pericolo atipico.

Art. 67

Servizi tecnici e di assistenza obbligatori per il titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista.

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'esercizio della pista assicurare i seguenti servizi le cui modalita' ed i cui contenuti sono disciplinati nel regolamento di esecuzione della presente legge:
 - a) manutenzione dei tracciati e della segnaletica della pista, ordinaria e straordinaria, invernale ed estiva;
 - b) apertura e chiusura della pista;

Studio Tecnico Pignatelli

Corso Principe Umberto n.19 - 67100 L'Aquila

E-mail: danielle.pignatelli@ingpec.eu - danielle_pignatelli@yahoo.it - info@studiopignatelli.eu

Tel: 3487486159 - 0862412424 - Fax: 0862290905

PI. 01963860661 C.F. PGNDNL87D21A345S



ISO9001:2015
No.IT273652



Studio Tecnico Pignatelli

Dott. Ing. Daniele Pignatelli

DIRETTORE D'ESERCIZIO impianti a fune categ. "A"

Progettazione - Consulenza; Impianti a fune,

Piste sci, Innevamento programmato,

Riqualificazione ambientale, Protezione siti valanghivi.

- c) soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso;
- d) sicurezza frane e valanghe.
2. Il Servizio competente, al fine di garantire l'adeguata preparazione tecnica degli addetti ai servizi di cui al primo comma, e' autorizzata ad organizzare corsi di formazione professionale per la preparazione, il perfezionamento e l'aggiornamento, organizzandoli ed attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo svolgimento ad enti od associazioni in base ad apposita convenzione.

Art. 74

Obblighi del gestore sugli altri spazi ed infrastrutture dell'area sciabile attrezzata.

1. Sulle aree individuate al precedente articolo il gestore ha l'obbligo di adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza e l'incolumità degli utenti predisponendo all'uso la segnaletica e gli apprestamenti necessari a prevenire situazioni di pericolo atipico.
...]

Inoltre ai fini del pubblico esercizio della Seggiovia è necessario ottemperare a quanto richiesto dal D.M. 11/05/2017 "Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone.", in particolare:

[...

2.2. *Personale addetto all'esercizio* Sono preposti all'esercizio degli impianti di cui al punto 1.1, l'esercente, il Direttore dell'esercizio o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente Tecnico se previsto) ed il personale dell'impianto i cui requisiti e le modalità di abilitazione sono disciplinati dal decreto ministeriale 18 febbraio 2011 e dal decreto ministeriale 288/2014. Il personale operativo addetto a svolgere funzioni di sicurezza nella conduzione degli impianti a fune durante il servizio è generalmente costituito da: il Capo servizio; il macchinista; gli agenti di vettura e di stazione (di rinvio o di transito); gli agenti di sorveglianza (per gli impianti con controllo da remoto).

...

2.3. *Numero di addetti per tipologia di impianto* Nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto è definita la consistenza minima del personale presente sull'impianto per garantire lo svolgimento dell'esercizio in sicurezza; variazioni della consistenza minima possono essere previste per eventuali occasioni di servizio ridotto o particolare. Inoltre, al fine di assicurare la regolarità dell'esercizio, per tener conto delle assenze per riposo periodico, congedo o malattia, oltre al numero di persone di cui sopra deve essere previsto del personale sostituto.

...

2.4.1. *Obblighi dell'esercente* Per quanto non contenuto all'art. 6 del decreto dirigenziale 18 febbraio 2011, l'esercente è tenuto a: a) provvedere alla nomina del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto), ovvero alla sua sostituzione secondo quanto previsto dal decreto dirigenziale 18 febbraio 2011; b) provvedere alla dotazione del personale necessario a garantire la sicurezza

Studio Tecnico Pignatelli

Corso Principe Umberto n.19 - 67100 L'Aquila

E-mail: danielle.pignatelli@ingpec.eu - danielle_pignatelli@yahoo.it - info@studiopignatelli.eu

Tel: 3487486159 - 0862412424 - Fax: 0862290905

PI. 01963860661 C.F. PGNDNL87D21A345S



ISO9001:2015
No. IT273652



Studio Tecnico Pignatelli

Dott. Ing. Daniele Pignatelli

DIRETTORE D'ESERCIZIO impianti a fune categ. "A"
Progettazione - Consulenza; Impianti a fune,
Piste sci, Innevamento programmato,
Riqualficazione ambientale, Protezione siti valanghivi.

e la regolarità dell'esercizio, almeno nella misura minima stabilita nel Regolamento d'esercizio di ciascun impianto; c) comunicare all'Autorità di sorveglianza, prima dell'apertura dell'impianto, l'organico del personale di ciascun impianto, comprendente l'elenco dei nominativi, firmato dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) e dal Capo servizio, le qualifiche e gli estremi dell'abilitazione di ciascun addetto. Ogni variazione di personale intervenuta nel periodo di esercizio deve essere comunicata alla predetta Autorità con le modalità di cui sopra entro il termine di 10 giorni; d) rispettare le disposizioni riguardanti il personale contenute in norme di legge e nel Regolamento di esercizio di ciascun impianto, nonché a quelle impartite dall'Autorità di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto); e) provvedere alla disponibilità dei materiali soggetti ad usura, di ricambio e di scorta, su indicazione del Capo servizio o del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente Tecnico se previsto), assicurando, se prescritto dalle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti a fune, la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione dei materiali e delle attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria; f) dar corso ai lavori di manutenzione e di revisione richiesti dall'Autorità di sorveglianza o dal Direttore o dal Responsabile dell'esercizio (o dall'Assistente Tecnico se previsto) per la sicurezza e regolarità dell'esercizio; g) ove necessario, stipulare apposite convenzioni con organizzazioni pubbliche o private in grado di fornire durevolmente ed a titolo obbligatorio mezzi e personale idoneo ed in numero sufficiente per un'eventuale evacuazione dei passeggeri e per l'effettuazione delle esercitazioni periodiche di evacuazione; h) sospendere l'esercizio qualora all'impianto non dovesse essere preposto alcun Direttore o Responsabile dell'esercizio (o Assistente Tecnico se previsto) (ad esempio a seguito di dimissioni e mancata sostituzione), dandone immediata comunicazione all'Autorità di sorveglianza; i) sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile.

...]

Altre a quanto sopra indicato il Gestore deve stipulare un contratto per la fornitura energetica e idrica, inoltre deve acquistare il materiale necessario per la predisposizione delle piste (reti, cartelli, segnali, ecc.), acquistare quanto necessario per l'emissione del titolo di viaggio, individuare un responsabile delle piste e un responsabile abilitato, con il sostituto, del piano di gestione della sicurezza valanghe (sempre ai sensi della L.R. 24/2005).

Si resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti



Il Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Daniele Pignatelli

Studio Tecnico Pignatelli

Corso Principe Umberto n.19 - 67100 L'Aquila

E-mail: danielle.pignatelli@ingpec.eu - danielle_pignatelli@yahoo.it - info@studiopignatelli.eu

Tel: 3487486159 - 0862412424 - Fax: 0862290905

PI. 01963860661 C.F. PGNDNL87D21A345S



ISO9001:2015
No.IT273652